

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIASSETTO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO TRAMITE PARZIALE PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GEOVEST S.R.L. PER UN NUOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CON RINUNCIA AL DIRITTO DI OPZIONE. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E PATTI PARASOCIALI.

Nr. Progr. **67**
Data **17/10/2013**
Seduta NR. **11**
Titolo **6**
Classe **8**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 17/10/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **17/10/2013** alle ore **20:30** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	N
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	N	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 18</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>			

Assenti giustificati i signori:

SBLENDIDO SAVERIO, BARTOLINI MONICA, RONCAGLIA FRANCESCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, **VERONESI GIAMPIERO** invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CANNONE TIZIANA, TOLOMELLI VANNA, RIMONDI MORGAN.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIASSETTO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO TRAMITE PARZIALE PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GEOVEST S.R.L. PER UN NUOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CON RINUNCIA AL DIRITTO DI OPZIONE. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E PATTI PARASOCIALI.

Prima della trattazione del punto il Presidente ringrazia il Dott. Dotti e il Dott. Fregni, rappresentanti della Società Geovest, per la loro presenza alla seduta.

Durante il primo intervento del Consigliere Gallerani esce il Consigliere Iovino e rientra al termine dell'intervento stesso.

Durante la discussione del punto esce il Consigliere Bartolini, pertanto i presenti sono n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto assembleare n. 18 del 20.12.2004, e n. 26 del 27 novembre 2006, rispettivamente, l'Agenzia d'Ambito n. 5 per i servizi pubblici di Bologna e l'Agenzia n. 4 per i servizi pubblici di Modena, hanno provveduto a conferire il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Società Geovest S.r.l., tramite la modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), regolando a tal fine il rapporto di servizio mediante apposita convenzione;
- la Società ha attualmente per oggetto principale, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, lo svolgimento del servizio pubblico locale a rilevanza economica consistente nella raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, ovvero, il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Dato atto che:

- Geovest S.r.l. è società con capitale sociale interamente pubblico (100%) e di essa fanno parte 11 Comuni con le sotto indicate partecipazioni:

Comune d'Anzola dell'Emilia	8,10%
Comune di Argelato	6,84%
Comune di Calderara di Reno	9,17%
Comune di Castel Maggiore	12,63%
Comune di Crevalcore	9,32%
Comune di Finale Emilia	11,93%
Comune di Nonantola	9,80%
Comune di Ravarino	4,19%
Comune di Sala Bolognese	4,63%
Comune di San Giovanni in Persiceto	18,74%
Comune di Sant'Agata Bolognese	4,65%

- le quote evidenziate rappresentano la partecipazione proporzionale al numero degli abitanti che, in ogni caso, complessivamente è superiore ai 50.000 abitanti;
- il modello gestionale “*in house*” sta subendo, negli ultimi anni, forti limitazioni e vincoli da parte del Legislatore nazionale con l’obiettivo di evitare che le società pubbliche sfruttino la posizione di privilegio posseduta nel proprio mercato domestico per competere con gli operatori economici privati nel settore della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;

Preso atto:

- della comunicazione (prot. n. AT/2013/0001774 del 28.03.2013), con la quale l’Agenzia Regionale di settore (ATERSIR), interpellata circa la fattibilità del percorso di parziale privatizzazione della società, così come già intrapreso ai sensi dell’abrogata normativa (art. 4 D.L. n. 138/2011 e s.m.i.), rammenta, tra le altre cose, che:
“Qualora la scelta dei competenti organi di Atersir definisca il bacino di affidamento e la modalità di organizzazione del servizio così come da Voi prospettati, i Comuni interessati potranno deliberare la trasformazione della società Geovest s.r.l. in società mista, con l’attribuzione al socio privato di compiti operativi connessi alla gestione del servizio; mentre, ai fini dell’espletamento della procedura di gara “a doppio oggetto”, salve le competenze di questa Agenzia, potranno conferire mandato a un Ente che agirà in rappresentanza di tutti gli altri. Infine, ai sensi della normativa vigente, l’affidamento del servizio dovrà avere una durata non inferiore a 15 anni”;
- del verbale dell’Assemblea dei Soci del 28 marzo 2013 di approvazione di un progetto di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area omogenea della Pianura nord-occidentale di competenza del gestore Geovest S.r.l.;
- della deliberazione n. 4 del 27 maggio 2013 e n. 4 del 3 giugno 2013, rispettivamente, del Consiglio locale di Modena e del Consiglio locale di Bologna con le quali, tra le altre cose, si delibera di mantenere il bacino territoriale comprendente i Comuni dell’area omogenea della pianura nord-occidentale (Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese), quale bacino del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e di proporre a tal fine al Consiglio d’Ambito, per il bacino territoriale individuato, di approvare il Progetto presentato da Geovest S.r.l., quale documento propedeutico all’avvio del procedimento finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata, previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, nel rispetto dei principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato;
- della deliberazione n. 15 del 5 giugno 2013, del Consiglio d’Ambito che, tra le altre cose, approva il Progetto surrichiamato presentato da Geovest S.r.l.;

Vista la nota pervenuta in data 13 giugno 2013 acquisita al Protocollo al n. 11.767, con cui Geovest S.r.l. ha trasmesso tramite PEC il progetto di parziale privatizzazione della società ed i documenti necessari al fine di procedere al riassetto societario ed organizzativo, al nuovo affidamento del servizio, compreso il nuovo Statuto e Patti parasociali, successivamente modificato e chiarito con nota n. 18.649 del 26 settembre 2013, dalla quale si ricava il valore del 20% in € 1.980.000,00 di cui € 181.250,00 da destinare ad aumento del capitale sociale ed il resto come sovrapprezzo quota;

Sottolineato che:

- permane la volontà di individuare un socio privato cui conferire una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Geovest S.r.l., e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mediante espletamento di una gara ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", in applicazione dei contenuti specificati nel Progetto e nei documenti ivi allegati: Piano di sviluppo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; Statuto; Patti parasociali;
- l'ammontare delle quote sottoscritte da ciascun socio pubblico resterà, dopo la privatizzazione parziale, in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti nel Comune stesso rispetto alla totalità degli abitanti residenti in tutti i Comuni partecipanti alla società, e che pertanto permangono le condizioni di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Ritenuto altresì di revocare la propria deliberazione n. 93 del 22 dicembre 2010 "*Scissione parziale e proporzionale mediante trasferimento a nuova società a responsabilità limitata – Geovest Holding srl - del complesso aziendale della società scissa avente ad oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci*", in relazione alle diverse determinazioni che si assumono con il presente atto;

Visti infine:

- l'art. 42, comma 2, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale spetta al Consiglio l'*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";
- l'art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), Legge n. 135 del 2012, secondo il quale sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, "*l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*";
- l'art. 34, comma 13, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 il quale prevede che l'affidamento diretto del servizio è effettuato sulla base di una relazione pubblicata sul sito internet che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti europei della forma di affidamento prescelta, e preso atto che tale relazione, come evidenziato nel progetto allegato, sarà a cura di ATERSIR e pubblicata sul sito internet dell'ente affidante;
- gli artt. 201 (disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), 202 (affidamento del servizio) e 203 (schema tipo di contratto di servizio) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. cui ci si dovrà attenere per l'espletamento della gara e la predisposizione del contratto di servizio;

Considerato che il Comune di Crevalcore è delegato all'espletamento della gara per la scelta del socio in rappresentanza di tutti i Comuni soci, e con i poteri per l'assunzione di tutte le determinazioni necessarie alla gestione e allo svolgimento della gara ad evidenza pubblica nonché all'aggiudicazione, salvo diversa indicazione di ATERSIR;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, del TUEL n. 267/2000 in merito alla competenza del Consiglio Comunale per l'organizzazione dei servizi comunali;
- lo Statuto comunale vigente;
- l'art. 14, comma 32, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, in applicazione dell'articolo 239 del Tuel n. 267/2000, in data 16.10.2013 e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 16.10.2013 e registrato al numero 20.111;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Monari**;

Uditi, inoltre nell'ordine, gli interventi dei Consiglieri **Giordano** (Capogruppo "Sinistra Unita per Anzola"), **Moscatelli**, **Facchini**, **Giordano**, **Gallerani** (Capogruppo "La nostra Anzola"), **Marchesini** (Capogruppo "Con Ropa. Insieme per Anzola") e del **Sindaco**;

A questo punto il **Presidente** comunica che sono terminati i primi interventi, che passerà la parola ai rappresentanti della Società Geovest, e successivamente si inizierà con le repliche;

Udite le illustrazioni e delucidazioni in merito all'argomento in discussione da parte del Dott. **Dotti**, Responsabile dell'Ufficio Legale di Geovest, e del Dott. **Fregni**, Coordinatore dell'Area Tecnica di Geovest;

Udite, nell'ordine, le repliche dei Consiglieri **Giordano**, **Gallerani**, **Roma**, del **Sindaco**, dei Consiglieri **Iovino**, **Facchini**, dell'Assessore **Monari**, e del Consigliere **Marchesini**;

Udite, infine:

- la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere **Giordano**;
- la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere **Gallerani**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 20.542;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 6 (Consiglieri Gallerani, Facchini, Zavattaro, Cannone, Giordano e Morandi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 componenti

D E L I B E R A

- 1) Di approvare come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Progetto di riassetto societario ed organizzativo tramite parziale privatizzazione della Società Geovest S.r.l. per un nuovo affidamento della gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (allegato A) ed i relativi documenti ad esso allegati:

- Piano di sostenibilità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
 - Statuto
 - Patti Parasociali
- 2) Di procedere alla privatizzazione parziale della Società Geovest S.r.l., mediante operazione di aumento del 20% (venti per cento) del capitale sociale della stessa per € 181.250,00 con conseguente rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci e versamento di un adeguato “sovrapprezzo quote” da parte del socio privato sottoscrittore, in adempimento e con le modalità previste dalle leggi vigenti, definito nel 20% del valore della Società stimato in € 1.980.000,00 al netto della quota dovuta per aumento del capitale sociale;
 - 3) Di dare mandato al Sindaco o all'Assessore delegato, affinché partecipi all'Assemblea dei Soci di Geovest S.r.l. rappresentando il Comune di Anzola dell'Emilia, con il potere di procedere a quanto necessario per addivenire alla esecuzione della presente delibera, anche mediante l'adozione delle opportune modifiche non sostanziali dei documenti suddetti”;
 - 4) Di delegare, salve le competenze dell'Agenzia Regionale, il Comune di Crevalcore ad espletare la procedura amministrativa di selezione ad evidenza pubblica in conformità al Progetto approvato e alla normativa vigente in materia;
 - 5) Di revocare la propria deliberazione n. 93 del 22 dicembre 2010 *“Scissione parziale e proporzionale mediante trasferimento a nuova società a responsabilità limitata – Geovest Holding srl - del complesso aziendale della società scissa avente ad oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci”*;
 - 6) Di attenersi, per quanto riguarda i criteri del contratto di servizio, a quanto previsto dall'articolo 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., prendendo atto che lo stesso contratto di servizio, come risultante dalla gara, regolerà i rapporti tra Società mista e Comuni e sarà approvato dalla Giunta Comunale;
 - 7) Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna in applicazione dell'art. 3, comma 28, della Legge n. 244/2007;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 6 (Consiglieri Gallerani, Facchini, Zavattaro, Cannone, Giordano e Morandi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

PROGETTO DI RIASSETTO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO TRAMITE PARZIALE PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GEOVEST S.R.L. PER UN NUOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Il sistema dei servizi pubblici a rilevanza economica ha conosciuto negli ultimi anni diversi interventi del Legislatore e, talora, robuste censure da parte della giurisprudenza, anche costituzionale, fino al riconoscimento, ormai pacifico, dell'affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario) alle società *miste* nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato (a condizione che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario»), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato stesso (in tal senso, sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, che rimanda alla precedente n. 325 del 11 novembre 2010).

Oggi, i Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Anzola dell'Emilia, Crevalcore, Ravarino, Nonantola, Finale Emilia, convinti di valorizzare i risultati positivamente conseguiti in questi anni dalla società partecipata Geovest s.r.l., affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea della pianura nord-occidentale (Delibera ATO 4 n. 26 del 27 novembre 2006; ATO 5 n. 18 del 20.12.2004), sono determinati al superamento dell'attuale modello organizzativo "in house" del servizio pubblico erogato, profittando delle opportunità invece offerte da un affidamento *ex novo* del servizio, conforme al modello della società a partecipazione *mista*, pubblico-privata.

E' noto, infatti, che la legislazione vigente ha progressivamente esteso alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono "in house" servizi pubblici a rilevanza economica - come nel caso di Geovest s.r.l. - una serie di vincoli e limitazioni di ordine economico, amministrativo e tecnico-organizzativo che, appartenendo propriamente agli Enti locali partecipanti, tendono progressivamente ad "ingessare" l'attività operativa e il buon andamento del servizio pubblico erogato.

D'altra parte, le opportunità recate dal modello societario a partecipazione mista trovano riscontro anche nel recente parere della Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27 novembre 2012 n. 506, secondo il quale, come previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, nel caso in cui un Comune (avente popolazione inferiore ai 30.000 abitanti) intenda costituire una società mista con la partecipazione paritaria, ovvero proporzionale al numero degli abitanti, di altri Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; la positiva valutazione del legislatore in termini di potenziale conseguimento di economie di scala e di migliore erogazione qualitativa dei servizi, rende possibile la costituzione di società miste deputate all'erogazione di servizi pubblici locali se partecipate, in misura paritaria o proporzionale al numero di abitanti, da più Comuni che, congiuntamente, selezionano, mediante gara a doppio oggetto, il partner privato.

In sintesi il Progetto di nuovo affidamento a Geovest s.r.l. consiste:

- nell'affidamento diretto della concessione, per almeno 15 anni, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea della pianura nord-occidentale (corrispondente al territorio comunale degli Enti locali soci), alla società Geovest s.r.l. che, previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", mette a disposizione una quota pari al 20% del capitale sociale a favore di un operatore economico privato (Socio privato), al quale vengono contestualmente attribuiti compiti operativi connessi alla gestione del medesimo servizio.

Detta operazione darà così vita ad una società a partecipazione *mista* per l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nella forma, anche conosciuta, del partenariato pubblico privato istituzionalizzato – PPPI - (come delineato nel «Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni» (n. 327 del 30 aprile 2004 e comunicazione interpretativa del 5 febbraio 2008, pubblicata sulla G.U.C.E. 2008/C 91/02 del 12 aprile 2008).

- la gara ad evidenza pubblica è a “doppio oggetto”, ovvero il procedimento riguarderà:
 - A)** l'aumento a titolo oneroso del 20% del capitale sociale di Geovest s.r.l., riservato al Socio privato selezionato;
 - B)** la contestuale attribuzione al Socio privato selezionato di compiti operativi connessi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutta la durata dell'affidamento;
- Per la lett. **A)** si precisa inoltre che:
 - il socio privato avrà natura operativa/industriale e sottoscriverà – mediante un'operazione di aumento del capitale sociale a lui riservato, con rinuncia al diritto d'opzione da parte dei Comuni soci - il 20% del capitale sociale, oltre al versamento di un adeguato “sovrapprezzo quote” posto a base della gara;
 - nella stima delle valutazioni economiche, si è considerato di cedere il 20% delle quote sociali mediante aumento del capitale netto, mantenendo così inalterato il valore nominale delle quote sottoscritte dagli enti pubblici - € 725.000 - incrementando il capitale sociale di € 181.250,00. Il Socio privato sarà tenuto a versare, come sovrapprezzo quote, un importo aggiuntivo derivante dalla valutazione aziendale della società Geovest e verosimilmente quantificabile in € 1,5/1,7 milioni di euro (allegato **A1**). Detta stima è fortemente influenzata dalle caratteristiche che la partecipazione del Socio privato assume: partecipazione di natura temporanea; non legata all'andamento della società *partecipanda* ma all'andamento dell'appalto di servizi (compiti operativi) da eseguire; prezzo di uscita del Socio, predeterminato o predeterminabile (20% del capitale netto alla scadenza dell'affidamento); il fatto che la differenza tra prezzo di entrata e prezzo di uscita determini una plusvalenza o minusvalenza sul ricavo derivante dall'esecuzione dei servizi appaltati. Queste circostanze, infatti, chiariscono come il valore della società non possa essere determinato *tout court* secondo i tradizionali metodi di valutazione (EBIT-EBITDA su fatturato);
 - i valori indicati nel Piano rappresentano i costi pieni dei servizi e/o delle opere e/o delle attività e dovranno conoscere in sede di definizione del bando di gara una idonea riduzione oggetto di gara;
 - in forza dei criteri di corretta e sana gestione aziendale previsti nel Piano, sarà preferito un Socio privato che sia in grado, all'interno dell'articolazione societaria proposta, di offrire l'intera tipologia dei servizi oggetto di concessione al fine di conseguire economie di scala ed efficienze maggiormente rilevanti rispetto ad un frazionamento dei servizi su più soggetti;
 - l'ammontare delle quote sottoscritte da ciascun socio pubblico resterà in misura proporzionale al numero di abitanti residenti nel Comune stesso,

rispetto alla totalità degli abitanti residenti in tutti i Comuni partecipanti alla società (L.F. n. 244/2007 e s.m.i.);

- si adotteranno regole statutarie (allegato **A2**), patti parasociali (allegato **A3**) e ogni altro strumento giuridico-amministrativo utile al fine di perseguire i seguenti obiettivi :
 - affermare la *governance* pubblicistica della società nella realizzazione dell'oggetto sociale e nella gestione del patrimonio di proprietà degli Enti locali soci;
 - assicurare il controllo pubblicistico sul gestore del servizio pubblico al fine di coniugare le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio con gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza (definiti dalla legge e dalla competente Autorità di settore) ad esclusivo vantaggio dei cittadini;
 - curare la gestione integrata dei rifiuti conformemente alle regole di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione integrata dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
 - assicurare un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione anche mediante l'adozione di "Carte dei servizi" secondo la disciplina vigente;
 - favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, assicurando una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- Per la lett. **B)** si precisa inoltre che:
 - si farà applicazione dei principi del Trattato UE, delle indicazioni della Commissione Europea (Libro Verde relativo ai Partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni - 30 aprile 2004; la Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) - 12.4.2008);
 - al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sarà effettuato sulla base di apposita relazione a cura dell'Agenzia regionale (ATERSIR), pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

- la gara sarà disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente, anche regionale, che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali:
 - gli artt. 201 (*“Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*), 202 (*“Affidamento del servizio”*) e 203 (*“Schema tipo di contratto di servizio”*) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - l’ art. 3-bis (*“Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”*), della Legge 14 settembre 2011, n.148 e s.m.i.;
 - l’art. 34, comma 20 (*“Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”*), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.;
 - L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011 (*“Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”*).
- con riferimento al contenuto dei compiti operativi affidati al Socio privato e connessi alla gestione del servizio, vale a dire, la raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, saranno osservate le indicazioni dell’Agenzia regionale (ATERSIR);
- la documentazione amministrativa e gli atti, anche di contenuto tecnico, comunque necessari alla gara ad evidenza pubblica (Bando, Capitolato, Piano Industriale, ecc.) saranno elaborati nel rispetto delle valutazioni e/o prescrizioni dell’Agenzia regionale (ATERSIR);
- salve le competenze dell’Agenzia regionale (ATERSIR), per lo svolgimento del procedimento amministrativo ad evidenza pubblica “a doppio oggetto”, i Comuni soci di Geovest s.r.l., potranno conferire mandato a un Ente che agirà in rappresentanza di tutti gli altri;
- in ogni caso, per tutto ciò che attiene i compiti operativi attribuiti al Socio privato, i Comuni soci conserveranno nei confronti del *partner*, e della stessa società *mista*, la facoltà di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di indirizzo circa le modalità di organizzazione e di concreta erogazione del servizio pubblico, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli organismi che espletano funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Allegati:

A1 Piano di sostenibilità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

A2 Statuto;

A3 Patti Parasociali.



**Piano di sostenibilità
del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani**
(con partenariato pubblico privato - società mista)

INTRODUZIONE

I Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Anzola dell'Emilia, Crevalcore, Ravarino, Nonantola, Finale Emilia, convinti di valorizzare i risultati positivamente conseguiti in questi anni dalla società partecipata Geovest s.r.l., affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea della pianura nord-occidentale, sono determinati al superamento dell'attuale modello organizzativo "in house" del servizio pubblico erogato, profittando delle opportunità invece offerte da un affidamento *ex novo* del servizio, conforme al modello della società a partecipazione *mista*, pubblico-privata, nel rispetto dei principi comunitari della cosiddetta gara ad evidenza pubblica "a doppio oggetto".

Cure dell'operazione, così come rappresentata nel Progetto di riassetto societario ed organizzativo tramite parziale privatizzazione della società Geovest s.r.l. per un nuovo affidamento della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è l'affidamento diretto della concessione, per almeno 15 anni, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea della pianura nord-occidentale (corrispondente al territorio comunale degli Enti locali soci), alla società Geovest s.r.l. che, previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", mette a disposizione una quota pari al 20% del capitale sociale a favore di un operatore economico privato (Socio privato), al quale vengono contestualmente attribuiti compiti operativi connessi alla gestione del medesimo servizio.

Nella stima delle valutazioni economiche che seguono, si è pertanto considerato di cedere il 20% delle quote sociali mediante aumento del capitale netto, mantenendo così inalterato il valore nominale delle quote sottoscritte dagli enti pubblici - € 725.000 - incrementando il capitale sociale di € 181.250. Il socio privato sarà tenuto a versare, come sovrapprezzo quote, un importo aggiuntivo derivante dalla valutazione aziendale della società Geovest.

Nella tabella seguente si evidenziano le quote societarie ed i valori nominali del capitale detenuto prima e dopo l'effettuazione della gara:

Elenco Soci	% ante gara	Valore nominale ante gara	% post gara	Valore nominale post gara
Comune di Anzola Emilia	8,10%	58.725	6,48%	58.725
Comune di Argelato	6,84%	49.590	5,47%	49.590
Comune di Calderara di Reno	9,17%	66.483	7,34%	66.483
Comune di Castel Maggiore	12,63%	91.568	10,10%	91.568
Comune di Crevalcore	9,32%	67.570	7,46%	67.570
Comune di Finale Emilia	11,93%	86.493	9,54%	86.493
Comune di Nonantola	9,80%	71.050	7,84%	71.050
Comune di Ravarino	4,19%	30.378	3,35%	30.378
Comune di Sala Bolognese	4,63%	33.568	3,70%	33.568
Comune di San Giovanni Persiceto	18,74%	135.865	14,99%	135.865
Comune di Sant'Agata Bolognese	4,65%	33.713	3,72%	33.713
Socio PRIVATO	0,00%	-	20,00%	181.250
Totale	100,00%	725.000	100,00%	906.250

Nei prospetti che seguono si evidenziano gli importi dell'ultimo bilancio approvato nell'Assemblea dei Soci del 22/04/2013 e riferito all'esercizio 2012. Tale bilancio verrà utilizzato come base per la valutazione dello sviluppo societario dei 15 anni successivi all'esito della gara "a doppio oggetto", ovvero, della società a partecipazione *mista*, pubblico-privata, gestore del servizio pubblico.

Conto Economico	Anno 0 - 2012	Energia e patrimonio	RSU
Ricavi			
<i>Ricavi da TIA/servizi</i>	19.157	-	19.157
<i>Ricavi da vendite materiali e contributi CONAI</i>	1.183	-	1.183
<i>Ricavi da vendite energia elettrica</i>	80	80	-
Totale ricavi da vendite e prestazioni	20.420	80	20.340
<i>Contributi in c/esercizio, incentivi energia</i>	480	480	-
<i>Altri ricavi</i>	423	-	423
Totale altri ricavi	903	480	423
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	21.323	560	20.763
Costi per servizi			
<i>Materie prime e di consumo</i>	708	-	708
<i>Costi per uso beni di terzi, affitti</i>	462	-	462
<i>Costi per manutenzioni</i>	574	22	552
<i>Costo dei servizi esterni operativi</i>	6.015	9	6.006
<i>Costo di smaltimento e recupero</i>	4.740	-	4.740
<i>Acqua, gas, energia, telefoniche</i>	107	-	107
<i>Consulenze tecniche, legali e professionali</i>	196	-	196
<i>Collegio dei Revisori, CDA</i>	97	-	97
<i>Spese postali, Assicurazioni, bancarie</i>	224	14	210
<i>Spese per personale, formazione, medico, rimborsi</i>	49	-	49
<i>Altri costi amministrativi</i>	1.068	15	1.053
Totale costi per servizi	14.240	60	14.180
Costi per il personale			
<i>Personale Tecnico</i>	172	-	172
<i>Personale Operativo</i>	3.016	-	3.016
<i>Personale Amministrativo e Finanziario</i>	376	77	299
<i>Personale servizio utenze</i>	408	-	408
Totale costi per il personale	3.972	77	3.895
Ammortamenti e svalutazioni			
<i>Amm.to immobilizzazioni materiali</i>	1.367	283	1.084
<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.037	-	1.037
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.404	283	2.121
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	20.616	420	20.196
Differenza tra VALORE e COSTI della produzione	707	140	567
Proventi e oneri Finanziari			
<i>Interessi passivi</i>	460	93	367
Totale proventi e oneri finanziari	460	93	367
Risultato prima della imposte	247	47	200
Imposte e tasse	193	37	156
Risultato netto di esercizio	54	10	44

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SINTESI	Anno 0 - 2012	Energia e patrimonio	RSU
ATTIVO			
Cespiti	7.965	3.860	4.105
Crediti	12.192	168	12.024
Fdo svalutazione crediti	-	-	1.037
Disponibilità liquide	1.301	324	977
Ratei e risconti attivi	588	-	588
TOTALE ATTIVO	21.009	4.352	16.657
PASSIVO			
Capitale Sociale	725	-	725
Riserve	411	307	104
Fondi diversi (TFR)	702	5	697
Debiti vs/banche (finanziamenti)	9.384	3.986	5.398
Debiti vs/banche (utilizzo fidi)	1.600	-	1.600
Debiti vs/altri	8.158	54	8.104
Ratei e risconti passivi	29	-	29
TOTALE PASSIVO	21.009	4.352	16.657

IPOTESI DI EVOLUZIONE DEI SERVIZI

Nelle stime degli importi degli anni successivi si è ipoteticamente tenuto conto del tasso di inflazione, degli investimenti necessari allo svolgimento dei servizi, dei finanziamenti onerosi, del piano di sviluppo in termini di attivazione di nuovi servizi, della produzione differenziata dei rifiuti e della possibile variazione del numero di utenze servite.

Più precisamente il programma di sviluppo delle raccolte differenziate, di prossimità e "porta a porta" prevede un'evoluzione come da tabella seguente:

Progetto	2013	2014	2015	2016
Raccolta porta a porta su tutto il territorio in tre fasi				
I FASE: CARTA+PLASTICA		Finale E., Ravarino		
II FASE: FRAZIONE ORGANICA	Crevalcore, S.Agata B., Castel M., Calderara di R., Anzola E.		Finale E., Ravarino, Argelato	
III FASE: RUR	Crevalcore, S.Agata B., Sala B.	Castel M., Calderara di R., Anzola E.		Finale E., Ravarino, Argelato
Raccolta integrata di carta, plastica e RUR porta a porta / vetro con campane stradali, frazione umida con contenitori di prossimità	Nonantola (capoluogo)			

Si ritiene così di completare i servizi di raccolta con il sistema "porta a porta" per tutti i comuni serviti entrando a regime nell'anno 2017.

PIANO DI SOSTENIBILITA'

E' "**mission**" di Geovest svolgere servizi di alta qualità nei confronti dei cittadini al costo più basso possibile, facendo della produzione di utili soltanto una (conseguenza) naturale, ovvero, non prioritaria, della gestione caratteristica.


In tal senso, le politiche ambientali condivise con i Comuni soci dal 2003 al 2012, si basano su alcuni concetti fondamentali:

- Perseguire il pareggio e non l'utile di bilancio, con particolare riguardo alla ricerca del miglior rapporto qualità/costi;
- Qualificare ed estendere la raccolta differenziata;
- Mantenere una gestione "a misura" dei Comuni soci;
- Gestire direttamente tutti i servizi di pulizia delle aree urbane:
 - *Standard diversificati per ogni singolo territorio*
 - *Interscambiabilità tra gli addetti allo spazzamento e alle raccolte domiciliari*
 - *Sperimentazione di soluzioni tecniche innovative*
 - *Flessibilità di adattamento alle modifiche del territorio (es. nuove urbanizzazioni)*
- Gestire direttamente le stazioni ecologiche attrezzate (Centri di Raccolta):
 - *Miglioramento del controllo degli ingressi*
 - *Responsabilità legale nella gestione dei flussi di rifiuti in entrata e in uscita*
 - *Adeguamenti strutturali e gestionali (DM 08/04/2008)*
 - *Adeguamenti logistici per creare nuove opportunità di conferimento*
- Avviare internamente le raccolte domiciliari e le altre esperienze innovative a bassa prevedibilità:
 - *Dialogo con i cittadini per la gestione e il superamento delle criticità di raccolta*
 - *Raccolta di dati analitici utili alla messa a punto di modelli previsionali specifici*


Rispettando tali presupposti, ma considerando altresì che il Socio privato industriale vanta tendenzialmente un interesse particolaristico alla produzione di utili, è necessario trovare il giusto equilibrio fra le due esigenze.

PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Nel grafico seguente si analizza l'andamento di produzione dei rifiuti in termini assoluti e delle stime riguardanti la percentuale di raccolta differenziata derivata dallo sviluppo dei servizi programmati nei 15 anni di durata del nuovo affidamento:



Stima dei costi di smaltimento e dei ricavi da vendita di materiale di recupero



INVESTIMENTI E PERSONALE OPERATIVO

Come conseguenza delle attivazioni delle raccolte "porta a porta", si dismette gradatamente il servizio di raccolta stradale a cassonetto mantenendolo esclusivamente in casi particolari che non permettano lo svolgimento del servizio domiciliare. Tali casi non saranno comunque – considerata la natura del territorio servito – di valore rilevante ai fini delle stime economiche del Piano di sostenibilità dei servizi.

Nell'evoluzione dei servizi compiti operativi da affidare al Socio privato si possono ipotizzare investimenti complessivi come da tabella seguente:

Tipologia servizio	Tipo mezzo	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 11	Totale
Contenitori	Campane vetro	475.000							475.000		950.000
Contenitori Totale		475.000							475.000		950.000
Raccolta p/p	Voltabidoni grande	100.000	50.000		100.000	100.000	50.000		100.000		500.000
	Voltabidoni piccolo	70.000	35.000	35.000	70.000	70.000	35.000	35.000	70.000		420.000
Raccolta p/p Totale		170.000	85.000	35.000	170.000	170.000	85.000	35.000	170.000		920.000
Raccolta stradale	Compattatore mono	2.340.000									2.340.000
	Gru per campane	240.000									240.000
Raccolta stradale Totale		2.580.000									2.580.000
Raccolte varie e a	Camion sponda	200.000				200.000				200.000	600.000
	Ragno	850.000				840.000				840.000	2.530.000
Raccolte varie e a chiamata Totale		1.050.000				1.040.000				1.040.000	3.130.000
Spazzamento	Porter	60.000				60.000				60.000	180.000
Spazzamento Totale		60.000				60.000				60.000	180.000
Totale		4.335.000	85.000	35.000	170.000	1.270.000	85.000	35.000	645.000	1.100.000	7.760.000

La stima di cui alla tabella precedente è da considerarsi puramente indicativa in quanto non considera risorse e mezzi eventualmente già in possesso del Socio privato all'atto della partecipazione alla gara.

Pertanto, detta tabella, è stata inserita esclusivamente per valutarne gli effetti degli ammortamenti eventuali nel periodo di affidamento, nel contesto del valore complessivo dell'appalto.

Gli investimenti diretti della società *mista* Geovest sono stati valutati complessivamente nei 15 anni per un importo di € 13.200.000 e comprendono

Anno Acq	Diversi (mezzi, contenitori, pc, attrezzature ecc...)	Ripristino capannone/uffici	SEA	Totale
Anno 01	550.000	770.000	60.000	1.380.000
Anno 02	1.150.000		350.000	1.500.000
Anno 03	850.000		150.000	1.000.000
Anno 04	850.000		150.000	1.000.000
Anno 05	850.000		150.000	1.000.000
Anno 06	850.000		150.000	1.000.000
Anno 07	850.000		150.000	1.000.000
Anno 08	850.000		150.000	1.000.000
Anno 09	850.000		150.000	1.000.000
Anno 10	850.000		150.000	1.000.000
Anno 11	500.000		100.000	600.000
Anno 12	500.000		100.000	600.000
Anno 13	500.000		100.000	600.000
Anno 14	250.000		50.000	300.000
Anno 15	200.000		20.000	220.000
Totale	10.450.000	770.000	1.980.000	13.200.000

La stima del fabbisogno di personale operativo, addetto ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, è indicata nella tabella seguente:

Anno di riferimento	Personale Geovest	Personale socio operativo	Totale personale operativo
Anno 1	70	57	127
Anno 2	78	60	138
Anno 3	86	65	151
Anno 4	95	71	166
Anno 5	95	71	166
Anno 6	90	76	166
Anni 7 >> 15	90	76	166

NECESSITA' FINANZIARIE

Per attuare gli investimenti necessari alla società *mista* Geovest relativi all'espletamento dei servizi si ritiene di dover accedere a finanziamenti con istituti bancari o affini che sulla base delle esigenze di mezzi strumentali durante il periodo contrattuale si possono sintetizzare come segue:

Anno 1	€	770.000
Anno 2	€	--
Anno 3	€	--
Anno 4	€	--
Anno 5 >> 15	€	--
Totale	€	770.000

L'esposizione debitoria verso finanziatori per mutui assunti precedentemente si valuta in € 9.384.000,00 (di cui € 3.986.000,00 con riferimento al patrimonio immobiliare dedicato alla produzione di energia fotovoltaica) mentre, ipotizzando l'assunzione di finanziamenti come sopra indicata, ed una durata degli stessi in linea con quelli assunti in passato, si calcola un debito residuo alla fine del periodo contrattuale di € 327.000,00, oltre interessi valutati in € 132.000,00, che dovrebbero essere accantonati nei bilanci societari al fine di onorare gli impegni assunti.

Considerando comunque che il Socio privato, al momento del suo ingresso nella compagine sociale, dovrà versare una quota per l'acquisizione del 20% della società che, comprensivo di un eventuale sovrapprezzo delle quote, è stimato in circa 1,6/1,8 milioni di euro, e che tale importo entrerà nelle casse della società già nel primo anno contribuendo a ridurre il fabbisogno finanziario, non sarebbe necessario accedere ai finanziamenti onerosi, con la sola eccezione del finanziamento relativo alla costruzione dei nuovi uffici resasi necessaria in seguito agli eventi sismici del 2012.

Va ricordato, peraltro, che detta stima è fortemente influenzata dalle caratteristiche che la partecipazione del Socio privato assume: partecipazione

di natura temporanea; non legata all'andamento della società *partecipanda* ma all'andamento dell'appalto di servizi (compiti operativi) da eseguire; prezzo di uscita del Socio, predeterminato o predeterminabile (20% del capitale netto alla scadenza dell'affidamento); il fatto che la differenza tra prezzo di entrata e prezzo di uscita determini una plusvalenza o minusvalenza sul ricavo derivante dall'esecuzione dei servizi appaltati. Queste circostanze, infatti, chiariscono come il valore della società non possa essere determinato secondo i tradizionali metodi di valutazione (EBIT-EBITDA su fatturato), col rischio di una valutazione meramente teorica. La particolare struttura della società mista, la missione di "erogare servizi al minor prezzo possibile, a discapito della redditività, non rendono *tout court* attendibili i criteri di valutazione consueti.

Analizzando la situazione finale, dopo il quindicesimo anno si sottolinea che il patrimonio netto (capitale sociale + riserve) ammonta ad € 12.099.000,00, al lordo della liquidazione spettante al Socio privato per scadenza del dell'affidamento; tale liquidazione è verosimilmente stimata in € 2.420.000,00, pari al 20% della quota del Socio privato, ampiamente coperta dalle disponibilità liquide; il valore residuo contabile delle immobilizzazioni è dovuto alla Geovest dal (nuovo) gestore che eventualmente dovesse subentrare nella gestione del servizio rifiuti per l'ambito preso in esame; i crediti verso clienti sono ampiamente coperti da adeguati fondi anche considerando che, nella simulazione economica e patrimoniale presa in esame, il credito è principalmente formato da fatture non rimosse di competenza degli ultimi due anni di contratto.

INDICATORI FINANZIARI

Dall'analisi del piano di sviluppo così come sopra stimato, si possono rilevare i seguenti indicatori:

Indicatori	Unità di misura	Valore limite	Criticità collegata	Valore di rif	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
1 - Indice di patrimonializzazione (equilibrio finanziario)	Patrimonio netto / totale passivo	> 30%	Grado di patrimonializzazione aziendale	> 30%	20,07%	21,37%	23,18%	25,53%	29,91%	32,46%	35,29%	37,01%	38,87%	41,03%	42,95%	44,35%	44,59%	50,06%	50,21%
2 - ROD	Oneri finanziari netti / Mezzi di terzi	< 8%	Costo medio dei mezzi di terzi	< 8%	5,95%	4,94%	6,51%	4,86%	3,51%	2,20%	1,09%	0,95%	0,81%	0,68%	0,55%	0,42%	0,29%	0,28%	0,27%
3 - Grado di ammortamento	Fondo ammortamento / immobilizzazioni tecniche	> 40%	Grado di maturità delle immobilizzazioni	> 40%	20%	35%	48%	59%	66%	72%	77%	80%	82%	84%	88%	91%	94%	97%	100%
4 - ROI	Reddito operativo netto / Capitale investito	> 3%	Redditività del capitale investito	> 3%	3,97%	4,00%	5,06%	5,77%	8,72%	7,23%	8,41%	8,40%	8,80%	9,54%	8,59%	8,67%	6,29%	6,94%	6,86%
5 - Turnover del fatturato (rotazione del capitale investito)	Fatturato totale / Capitale investito	> 50%	Efficiente composizione del capitale investito	> 50%	153,28%	163,33%	176,30%	189,56%	200,24%	203,57%	201,06%	191,74%	182,16%	172,08%	165,01%	156,06%	149,92%	160,92%	154,46%
6 - ROS	Reddito operativo netto / Fatturato totale	> 3%	Redditività della gestione operativa	> 3%	2,57%	2,43%	2,86%	3,04%	4,35%	3,55%	4,18%	4,38%	4,83%	5,54%	5,20%	5,56%	4,19%	4,31%	4,44%
7 - Grado di copertura dei costi	Ricavi servizi RU / Costi esercizio RU	> 0,8	Copertura dei costi di esercizio con i ricavi	> 0,8	1,002	1,002	1,003	1,007	1,019	1,015	1,021	1,023	1,027	1,032	1,030	1,032	1,022	1,023	1,023
8 - ROE	Reddito Netto / Patrimonio Netto	--	Redditività del capitale netto	> 4%	1,30%	1,79%	2,66%	5,46%	12,69%	9,36%	11,98%	11,66%	12,11%	13,04%	11,01%	11,01%	7,18%	7,10%	7,03%
9 - Incidenza Oneri finanziari sul fatturato	Oneri Finanziari netti / fatturato	--	Dipendenza finanziaria	< 5%	1,28%	1,04%	1,32%	0,97%	0,69%	0,42%	0,21%	0,18%	0,15%	0,13%	0,10%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%

Nello sviluppo del piano poliennale sono stati presi in considerazione alcuni fattori che influenzano l'andamento dei costi futuri.

Nella pratica è stato considerato un tasso di inflazione del 2% fino al terzo anno e del 3% dal quarto anno in poi; è stato valutato un incremento demografico di circa 9.000 abitanti in più dal 2012 a fine affidamento (+ 6%) in linea con l'andamento storico degli anni precedenti.

Le entrate derivate dai contributi del CONAI sono state valutate considerando un decremento abbastanza significativo dei prezzi unitari dovuto essenzialmente ad una stima, prudenziale, dei valori futuri di mercato. L'ammontare dei ricavi è comunque in incremento grazie ai maggiori quantitativi raccolti a seguito del progressivo sviluppo dei servizi domiciliari.

I "costi per servizi" sono, in pratica, legati principalmente all'attività del Socio privato e ai costi degli smaltimenti. L'ammontare di tali voci di spesa è circa il 76% del gruppo "costi per servizi".

I costi del personale sono valutati tenendo conto dell'andamento del fabbisogno di mano d'opera operativa¹, di eventuali adeguamenti contrattuali, della struttura necessaria al controllo tecnico della gestione dei servizi compatibilmente con l'attivazione programmata dei servizi.

Gli ammortamenti dei beni strumentali sono valutati secondo il principio contabile della presumibile durata del bene stesso che si ritiene di 8 anni per i mezzi operativi, di 5 anni per le forniture di contenitori necessarie all'attivazione delle raccolte porta a porta, e di 10 anni per le strutture di tipo fisso come, ad esempio, gli ampliamenti e la costruzione di centri di raccolta.

La svalutazione dei crediti è stata stimata considerando la situazione storica degli insoluti, ipotizzandone un incremento percentuale nel susseguirsi dei vari anni.

Gli interessi passivi su finanziamenti sono stati calcolati tenendo conto dei mutui attivi alla data del 01/01/2013, come riportato nella sezione "necessità finanziarie".

I risultati di esercizio ipotizzati nei 15 anni di durata dell'affidamento alla società *mista*, pur non gravando eccessivamente sulle tariffe ai cittadini permettono, di incrementare adeguatamente il capitale netto al fine di liquidare il 20% al Socio privato consentendogli così di avere un ritorno economico conforme ai riferimenti di mercato dalla gestione dei servizi pubblici.

Dall'analisi degli indicatori finanziari si rileva che la società *mista*, a partire dal 5° anno, avrà un "equilibrio finanziario" conforme ai valori di riferimento (oltre il 30%) mentre dal 4° anno, raggiungerà un indice ROE (Return on Equity – redditività del capitale proprio) anche questo conforme ai valori di riferimento.

CONCLUSIONI

Sotto il profilo economico, nell'esame del Piano di sostenibilità del servizio di gestione integrata dei rifiuti (della durata di 15 anni) è estremamente importante rammentare un criterio fondamentale nell'evoluzione dei servizi stessi: quello della **FLESSIBILITA'**. Si tratta infatti di un elemento basilare per rispondere alle esigenze del territorio, come, per esempio, il livello di condivisione dei cittadini per l'attivazione di nuovi servizi, oppure, per tener conto delle necessità e delle opportunità di ogni singola Amministrazione durante l'intera durata del nuovo affidamento.

Sino ad oggi questa flessibilità ed adattabilità è stata una delle leve più concrete per mantenere saldo il controllo di Geovest da parte dei Comuni.

¹ Vedi sezione "investimenti e personale operativo"

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto – Durata

Art. 1

Denominazione

1.1 La società è denominata “**GEOVEST S.R.L.**”

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.

Art. 2

Sede sociale e domicilio

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Finale Emilia e sede secondaria in Comune di Crevalcore (BO) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere, ovunque, unità locali operative, cantieri, impianti, uffici, sportelli, succursali, filiali.

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2.4 Il socio deve comunicare alla società il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché loro eventuali variazioni, ai quali inviare le comunicazioni sociali.

Art. 3

Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto l'attività di:

- a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, di parchi e giardini pubblici, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- b) smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, anche finalizzato al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti, ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili;
- c) raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- d) la realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, ivi comprese quelle immobiliari, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
- e) l'elaborazione di progetti, la gestione di impianti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo delle energie rinnovabili;
- f) la commercializzazione dell'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

g) la gestione economica del proprio patrimonio immobiliare.

La Società potrà inoltre:

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per la raccolta, anche differenziata, ed il trasporto dei rifiuti urbani;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per il riciclaggio, il riutilizzo, la trasformazione dei rifiuti di ogni tipo, compresi gli inerti;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi;
- realizzare e gestire impianti, strutture, tecnologie e servizi per le attività di recupero e produzione, anche combinata, di energia termica ed elettrica da rifiuti e/o da fonti rinnovabili;

La Società potrà altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende e società ed Enti locali nel territorio in cui sono dislocati i Comuni soci;
- assumere anche commesse per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

3.2 La società, anche avvalendosi delle risorse, delle esperienze e delle capacità del Socio Privato individuato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, potrà svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti compatibili con i suoi scopi societari e con il suo oggetto sociale.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Conferimenti - Finanziamenti - Titoli di Credito

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro [***],00 ed è diviso tra i Comuni (o Soci Pubblici) ed il Socio Privato individuato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Art. 6

Conferimenti

6.1 Sono ammessi conferimenti in denaro, in natura, compreso il conferimento di beni in godimento, nonché di tutti gli altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2464 e seguenti del codice civile.

6.2 Condizione per l'ammissione del Socio Privato in Società è il conferimento di prestazioni di servizi utili allo svolgimento dell'attività della Società nel rispetto del suo oggetto sociale e conformi alle caratteristiche descritte nel Regolamento di Conferimento. A tal fine, l'ingresso del nuovo Socio Privato è condizionato alla manifestazione di gradimento da parte dell'Assemblea dei soci, alla quale è rimessa la valutazione in ordine all'idoneità e capacità del Socio Privato di erogare le prestazioni oggetto del suo conferimento.

6.3 Il conferimento di prestazione di servizi da parte del Socio Privato non è imputato a capitale sociale e non è pertanto soggetto a stima; l'adempimento delle obbligazioni dedotte nel Regolamento di Conferimento deve essere assistito da garanzia rilasciata a prima richiesta con il testo e per l'importo previamente determinati.

Art. 7

Aumento del Capitale

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto.

7.2 L'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, potrà delegare il Consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

7.3 Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 *ter* del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, i soci che non hanno consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

7.4 L'aumento può essere attuato anche mediante il passaggio di riserve a capitale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2481 *ter* del codice civile.

Art. 8

Riduzione del capitale

8.1 Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto.

8.2 Nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la corrispondente riduzione del capitale sociale, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2446 del codice civile e richiamati dall'art. 2482 *bis* del codice civile potrà essere assunta con delibera collegiale dagli amministratori.

Art. 9

Finanziamenti

9.1 I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, finanziare la società. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, essere effettuali anche a titolo completamente gratuito e saranno quindi improduttivi di interessi.

9.2 Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessità finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile, deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, dei predetti finanziamenti.

Art. 10

Titoli di debito

10.1 La società può emettere titoli di debito.

10.2 L'emissione è assunta con deliberazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto.

QUOTE

Art. 11

Diritti dei soci

11.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 12

Trasferimento delle quote

12.1 Le quote sociali, considerata la particolare finalità della Società, sono trasferibili a qualunque titolo, in tutto o in parte, solo ad uno o più Soci Pubblici ovvero, previo gradimento espresso dall'Assemblea dei soci in merito alla sua capacità tecnica, economica e finanziaria necessaria allo svolgimento dei compiti operativi dedotti nel Regolamento di Conferimento, ad un ulteriore Socio Privato individuato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica.

12.2 Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

Art. 13

Pegno sulle quote

13.1 Il Socio Privato non può costituire, in tutto o in parte, la propria quota in pegno o comunque a garanzia in genere.

13.2 Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Art. 14

Recesso

14.1 Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei casi espressamente previsti dalla legge.

14.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento.

14.3 Tale comunicazione dovrà

a) pervenire alla società:

- entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;

- entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui il socio recedente ne è venuto a conoscenza qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da delibera da iscrivere nel Registro delle Imprese;

14.4 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al valore determinato ai sensi del successivo art. 16 e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal successivo art. 17.

14.5 Il Socio Privato può esercitare il diritto di recesso decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine del periodo di durata dell'affidamento del servizio per il quale è stato selezionato.

Art. 15

Esclusione

15.1 L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:

- a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento di Conferimento;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
- c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- d) omessa cessione della propria quota, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Società, in conformità all'obbligo di cui al successivo comma 6°;

- e) acquisizione, diretta od indiretta, senza il preventivo consenso dell'Assemblea dei soci, di una partecipazione rilevante in una società concorrente;
- f) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;
- g) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale creando ostacoli al subentro di nuovi soci privati cui debbano essere assegnati - mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica – la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio o di parti di esso.

15.2 I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati dal Consiglio di amministrazione per iscritto mediante lettera raccomandata A/R inviata al Socio Privato.

15.3 Il Socio Privato può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita lettera raccomandata A/R alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e l'eventuale lettera raccomandata A/R di giustificazione inviata dal Socio Privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera al riguardo con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta.

15.4 Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 41.

15.5 La dichiarazione di fallimento del Socio Privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

15.6 Al termine del periodo di affidamento alla Società del servizio per il quale è stato selezionato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, successivamente allo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo Socio Privato per l'ulteriore affidamento del servizio, il Socio Privato uscente si obbliga a cedere la propria quota ad un prezzo corrispondente al Valore di Libro (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato rapportato alla percentuale di partecipazione) al nuovo Socio Privato risultante dalla selezione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di cessione, con indicazione del nuovo Socio Privato, inviata dall'Organo di Amministrazione della Società.

15.8 Il presente articolo non si applica ai soci Enti Locali.

Art. 16

Determinazione del valore della quota di partecipazione

16.1 Il valore della quota del socio receduto od escluso è determinato, in considerazione delle finalità della Società, in misura pari al suo Valore di Libro, come definito dall'art. 15.6.

Art. 17

Liquidazione della quota

17.1 Il rimborso della quota al socio receduto od escluso, quando non sia stato convenuto concordemente tra le parti un diverso termine, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui, con provvedimento definitivo, è stato individuato un altro Socio Privato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

17.2 Il rimborso dovrà avvenire mediante acquisto da parte del nuovo Socio Privato così individuato. Resta salva la facoltà che gli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni ed entro il termine così stabilito, si prestino all'acquisto della quota del socio receduto od escluso. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del receduto o dell'escluso. Le quote suddette o la parte di esse che non fossero acquistate dai soci restanti saranno offerte ad altro Ente Locale, ancora non socio, concordemente individuato dai soci medesimi.

17.3 Qualora l'acquisto da parte del nuovo Socio Privato ovvero da parte dei soci Enti Locali o dell'altro Ente Locale terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso sarà effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza e per il solo caso di recesso, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero di provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

17.4 Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.

17.5 Il recesso o l'esclusione saranno efficaci solo a seguito dell'avvenuto rimborso, in una delle modalità sopra individuate, della quota del socio receduto od escluso.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 18

Competenze

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

18.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del piano triennale dell'attività;
- b) l'approvazione del bilancio di previsione della spesa annuale della società;

- c) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- d) la nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- e) la nomina, nei casi previsti dalla legge, e la revoca dell'Organo di controllo o del revisore;
- e) la determinazione dell'eventuale compenso e/o degli eventuali rimborsi spese da corrispondere agli amministratori;
- f) la determinazione del compenso da corrispondere al sindaco o al revisore, se nominati;
- g) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, se nominati, fermo quanto previsto dall'art. 2476 c. 3° c.c.;
- h) le modificazioni del presente Statuto e lo scioglimento anticipato della Società;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) il conferimento, la cessione, l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società, la cessione a terzi di partecipazioni o impianti strategici per lo svolgimento dell'attività sociale;
- m) gli investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte all'ammontare del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- n) il rilascio del gradimento sul Socio Privato;
- o) l'emissione di titoli di debito ai sensi del precedente art. 10;
- p) l'esclusione dalla Società del Socio Privato;
- q) la gestione dell'impresa e del patrimonio relativamente agli oggetti di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 3.1.

Art. 19

Diritto di voto

19.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese al momento dell'Assemblea.

19.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota.

19.3 Non possono partecipare alle decisioni nelle forme di cui ai successivi articoli, i soci morosi, i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, coloro che abbiano ricevuto partecipazioni sociali e/o diritti astrattamente legittimanti al diritto di voto mediante atti inopponibili alla società e ai suoi soci. In tale eventualità la quota esclusa dal diritto di voto non potrà essere computata nel calcolo del *quorum* costitutivo e deliberativo.

Art. 20

Modalità di adozione delle decisioni

20.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

20.2 In ogni caso deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, nonché un'adeguata informazione sugli argomenti in discussione.

Art. 21

Assemblea

21.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

21.2 A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

21.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori in caso di suo impedimento, con avviso che dovrà essere ricevuto almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o agli specifici recapiti che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino espressamente dal Registro delle Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

21.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

21.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori in carica e il Sindaco, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22

Svolgimento dell'Assemblea

22.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

22.2 L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

22.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 23

Intervento in Assemblea

23.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti come tali presso il Registro delle Imprese.

23.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di legale rappresentante o di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione.

23.3 È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né al Sindaco o al Revisore, se nominati, né ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 24

Quorum costitutivo

24.1 L'Assemblea, in qualunque convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 25

Quorum deliberativo

25.1 L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'articolo precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

25.2 Nelle materie previste dal precedente art. 18.2, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), nonché dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 del codice civile sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

25.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 26

Verbale dell'Assemblea

26.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

26.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

26.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

26.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27

Forma

27.1 La società dovrà essere amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di tre amministratori, nel rispetto delle norme vigenti per le società partecipate da Enti Locali.

27.2 La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione nonché la decisione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, o di riduzione dello stesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2482 *bis* del codice civile sono, in ogni caso, di competenza della collegialità degli amministratori riuniti in Consiglio.

Art. 28

Nomina e durata

28.1 Gli amministratori potranno essere anche non soci; i componenti dell'organo amministrativo dovranno essere nominati tra coloro che non si trovino in situazioni di incompatibilità o ineleggibilità secondo le vigenti disposizioni in materia e sarà composto da membri scelti mediante criteri atti a garantire il rispetto della parità tra i generi dei componenti dell'organo amministrativo stesso.

28.2 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

28.3 È ammessa la rieleggibilità.

28.4 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri devono provvedere alla sua sostituzione. Il cooptato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.

28.5 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dai soci, decade l'intero Consiglio di amministrazione, spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione per un periodo non superiore a 45 (quarantacinque) giorni successivi al giorno della scadenza dell'organo amministrativo, ai sensi del D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994.

28.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 29

Consiglio di amministrazione

29.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, un eventuale Amministratore Delegato, ed eventualmente anche uno o più Vicepresidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Art. 30

Modalità di decisione

30.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate mediante delibera collegiale.

30.2 Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità, il regolamento ed i quorum deliberativi.

Art. 31

Delibere collegiali

31.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma del codice civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

31.2 A tal fine il Consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica ecc.), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno 1 (un) giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

31.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco, se nominato, è presente o informato della riunione.

31.4 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine dei giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

31.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

31.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32

Poteri

32.1 L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci, per i quali l'Organo Amministrativo svolge una funzione istruttoria. In particolare, per mettere in condizione l'Assemblea di esercitare la competenza di cui al punto b) dell'art. 18.2, predispone il bilancio di previsione suddiviso per i Comuni soci almeno 30 (trenta) giorni prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

32.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381 c. 4° e all'art. 2475, ultimo comma, del codice civile, nonché le attribuzioni, anche derivanti da deliberazioni dell'Assemblea, nell'ambito delle materie a questa riservate dal precedente art. 18.2.

32.3 In ogni caso rimane impregiudicata la facoltà del Consiglio di amministrazione di revocare, in tutto od in parte, tale delega. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

32.3 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 33

Rappresentanza della società

33.1 La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua impossibilità od impedimento, al vice Presidente; la rappresentanza spetta inoltre ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, ed ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

33.2 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi disgiuntamente, salvo diversa previsione in sede di nomina.

33.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

33.5 Gli amministratori hanno la rappresentanza legale e generale della società.

Art. 34

Compensi degli amministratori

34.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, che verrà determinata dall'Assemblea, in

occasione della nomina o con apposita decisione, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di società partecipate da Enti Locali.

Art. 35

Azione di responsabilità

35.1 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, purché sia approvata con delibera dell'Assemblea che raccolga una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non risultino dissenzienti tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Art. 36

Organo di controllo

36.1 Quale Organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'Assemblea, possono eventualmente nominare, alternativamente, un Sindaco, ovvero un Revisore o una Società di Revisione iscritti nei rispettivi Albi di legge.

36.2 Nel caso di nomina di un organo di controllo in composizione collegiale, lo stesso sarà composto da membri scelti mediante criteri atti a garantire il rispetto della parità tra i generi dei componenti dell'organo di controllo stesso.

36.3 La nomina del Sindaco è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del codice civile.

36.4 Ai Comuni soci è attribuito ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. lo specifico diritto di svolgere con personale proprio l'attività di controllo della gestione ed erogazione dei servizi prestati dalla Società anche avvalendosi dei conferimenti del Socio Privato. I Comuni soci, qualora nell'esercizio di tale diritto ravvisino inadempimenti, mancanze o irregolarità di qualsivoglia natura imputabili o riconducibili a qualunque titolo alla prestazione conferita dal Socio Privato, relazioneranno l'Organo di Amministrazione della Società affinché avvii il procedimento di esclusione del Socio Privato previsto dal precedente articolo 15.

Art. 37

Competenze del Sindaco

37.1 Il Sindaco, viene nominato unitamente ad un Sindaco supplente, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito. Il Sindaco è rieleggibile.

37.2 Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

37.3 Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

37.4 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Sindaco, subentra il Sindaco supplente. Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è subentrato al Sindaco effettivo.

37.6 Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 *bis* del codice civile. Quando esercita anche la revisione legale dei conti dovrà essere altresì iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero competente. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli art. 2406 e 2407 del codice civile.

37.7 La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

37.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Art. 38

Revisore legale dei conti

38.1 La revisione legale dei conti della società può essere esercitata, alternativamente e secondo la decisione Assembleare, da un Revisore, da una Società di Revisione o dal Sindaco, purché iscritti nel Registro istituito presso il Ministero competente.

38.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

38.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

38.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

38.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

38.6 Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e ss.mm.ii.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 39

39.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

39.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

39.3 Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci per la discussione assembleare, entro 120 (centoventi giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

39.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché un'ulteriore somma corrispondente al 75% (settantacinque per cento) da destinare a riserva statutaria. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale e alla riserva statutaria e degli eventuali emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo, sono ripartiti fra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, ovvero accantonati anche parzialmente in apposita riserva facoltativa.

39.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale e alla riserva statutaria. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

39.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40

40.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

40.2 Nel caso di cui al precedente punto, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione In ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

40.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 *ter* del codice civile.

40.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

40.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII, Titolo V, Libro V del Codice Civile.

FORO COMPETENTE

Art. 41

41.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

GEOVEST SRL

PATTI PARASOCIALI

I sottoscrittori:

- 1) in rappresentanza del Comune di Anzola dell'Emilia (Bo), in esecuzione della deliberazione N°
- 2) in rappresentanza del Comune di Argelato (Bo), in esecuzione della deliberazione N°
- 3) in rappresentanza del Comune di Calderara di Reno (Bo), in esecuzione della deliberazione N°
- 4) in rappresentanza del Comune di Castel Maggiore (Bo), in esecuzione della deliberazione N°
- 5) in rappresentanza del Comune di Crevalcore (Bo), in esecuzione della deliberazione N°
- 6) in rappresentanza del Comune di Finale Emilia (Mo), in esecuzione della deliberazione N°
- 7) in rappresentanza del Comune di Nonantola (Mo), in esecuzione della deliberazione N°
- 8) in rappresentanza del Comune di Ravarino (Mo), in esecuzione della deliberazione N°
- 9) in rappresentanza del Comune di Sala Bolognese (Bo), in esecuzione della deliberazione N°
- 10) in rappresentanza del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), in esecuzione della deliberazione N°
- 11) in rappresentanza del Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo), in esecuzione della deliberazione N°.....;

tutti collettivamente denominati "Soci Pubblici", nonché

.....in rappresentanza della Società....., con sede (di seguito Socio operativo); da ora innanzi indicate collettivamente come "Parti",

PREMESSO:

- che le Parti sono soci della Società denominata “Geovest S.r.l.” con sede legale in Finale Emilia (Mo), Piazza Verdi 6/e, Cod. Fisc./P.IVA 02816060368 (di seguito anche la “Società”);
- che il Socio operativo è stato selezionato con procedura competitiva di evidenza pubblica come socio operativo di una Società incaricata della gestione di servizi pubblici locali;
- che i Soci Pubblici si riservano di imprimere un carattere di unitarietà alla loro partecipazione alla Società ed ai presenti patti parasociali tramite la stipulazione di apposita convenzione ex art. 30 TUEL;
- che la Società ha per oggetto sociale quanto stabilito dallo statuto;
- che è intenzione delle parti vincolarsi con il presente atto, al fine di assicurare unità di gestione, definire meglio la nomina e la composizione degli organi sociali, limitare la circolazione delle quote sociali e l’ingresso di nuovi soci, la determinazione del valore della quota da liquidarsi al Socio operativo all’atto della sua uscita dalla compagine sociale, rafforzare la vocazione di servizio della Società;
- che le Parti hanno ravvisato nella stipulazione di un patto parasociale lo strumento idoneo al raggiungimento di tali obiettivi;

con il presente atto le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le Parti si impegnano a far sì che per tutta la durata del presente patto la società Geovest S.r.l. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri come di seguito designati:
 - n. 2 su 3 Consiglieri dai Soci Pubblici;
 - n. 1 su 3 Consiglieri dal Socio operativo.

- 2) Le Parti s'impegnano a far sì che per tutta la durata del presente patto il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio siano nominati nelle persone indicate dai Soci Pubblici fra gli amministratori da essi nominati.
- 3) Le Parti s'impegnano a far sì che per tutta la durata del presente patto un Amministratore delegato allo svolgimento di compiti operativi sia nominato dal Consiglio di amministrazione nella persona indicata dal Socio operativo e fra gli amministratori da esso nominati.
- 4) Qualora, nel corso della durata del presente patto, per qualsivoglia causa, venissero a cessare dal proprio incarico uno o più membri del Consiglio di amministrazione, i sostituti dovranno essere cooptati dal Consiglio di amministrazione ovvero nominati dall'Assemblea conformemente alla designazione dei Soci pubblici o del Socio operativo che avevano espresso la designazione dell'amministratore o degli amministratori sostituiti. A tal fine tutte le Parti s'impegnano a votare, nell'assemblea in cui verrà nominato il sostituto, a favore della nomina della persona indicata dal socio competente ai sensi del precedente art. 1.
- 5) Il Sindaco effettivo ed il Sindaco supplente saranno nominati conformemente alla designazione dei Soci pubblici.
- 6) Il Socio operativo si impegna a garantire che i servizi a lui affidati quale Società selezionata con procedura competitiva di evidenza pubblica siano svolti in conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui alla carta dei servizi, al contratto di servizio, al Regolamento del Conferimento nonché di ogni altro atto destinato a regolare i rapporti tra le Parti, nonché di quelle previste dalla legge ed ogni altra normativa applicabile.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società "Geovest S.r.l." è espressione della cooperazione tra i soggetti pubblici, portatori di interessi generali, ed il Socio operativo, titolare delle capacità tecniche e del *know how* tecnico, gestionale ed organizzativo utile per la materiale esecuzione delle attività previste nell'oggetto sociale e selezionato ad esito della procedura di gara, per la parte di attività affidatagli. Pertanto, la

partecipazione del socio operativo per sua natura sarà a termine nel senso che, raggiunta la scadenza dell'affidamento del servizio per il quale è stato selezionato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, il socio operativo si impegna – ora per allora - ad uscire dalla compagine sociale. Anche la revoca dell'affidamento comporterà l'obbligo di uscita dalla compagine sociale.

- 7) Il Socio operativo s'impegna a non cedere a terzi la propria quota per tutta la durata del patto.
- 8) Il presente patto vincolerà il Socio operativo per l'intero periodo di sua permanenza nella compagine sociale della Società, mentre vincolerà i Soci Pubblici per la durata di 15 (quindici) anni, salvo proroga dell'affidamento del servizio per il quale è stato selezionato il Socio operativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: _____

Firma delle parti:

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **67** del **17/10/2013**

AREA TECNICA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIASSETTO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO TRAMITE PARZIALE PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GEOVEST S.R.L. PER UN NUOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CON RINUNCIA AL DIRITTO DI OPZIONE. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E PATTI PARASOCIALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 15/10/2013 FORNALE' DAVIDE
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 15/10/2013 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 17/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 31/10/2013